

CITTA' DI MONTEROTONDO



COMUNE DI MONTEROTONDO

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

(ai sensi e per gli effetti della Legge n. 447/1995 e della L.R. n. 18/2001)

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28.6.2007)

COMUNE DI MONTEROTONDO
(Provincia di Roma)

-INDICE-

TITOLO I
GENERALITA'

- Art. 1 - Ambito di applicazione.
- Art. 2 – Definizioni.
- Art. 3 – Classificazione acustica e limiti di rumore da rispettare.

TITOLO II
ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE PERMANENTE

- Art. 4 – Definizioni e prescrizioni.
- Art. 5 – Discoteche, sale da ballo e similari, circoli privati, pubblici esercizi e tutte le strutture destinate ad attività dello sport, tempo libero e spettacolo non temporanee.
- Art. 6 – Attività produttive rumorose.
- Art. 7 – Limiti alla fruizione del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico.
- Art. 8 – Edifici e attività acusticamente sensibili.
- Art. 9 – Prescrizioni e documentazione da produrre per la formazione di Piani urbanistici attuativi

TITOLO III
ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

- Art. 10 – Definizioni, limiti temporali e modalità di rilascio dell'autorizzazione.

Sezione 1
Cantieri edili, stradali ed assimilabili

- Art. 11 – Comunicazione di inizio dell'attività.
- Art. 12 – Impianti ed attrezzature di cantiere.
- Art. 13 – Orari.
- Art. 14 – Emergenze.
- Art. 15 – Rilascio dell'autorizzazione in deroga.

Sezione 2
Attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

- Art. 16 – Definizioni e prescrizioni.
- Art. 17 – Orari.
- Art. 18 – Autorizzazione per l'inizio dell'attività.
- Art. 19 – Rilascio dell'autorizzazione in deroga.
- Art. 20 – Esclusioni dalle deroghe.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

- Art. 21 – Macchine da giardino.
- Art. 22 – Macchine agricole
- Art. 23 – Impianti di condizionamento, compressori, frigoriferi e simili.
- Art. 24 – Allarmi antifurto
- Art. 25 – Autolavaggi
- Art. 26 – Pubblicità fonica.
- Art. 27 – Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 28 – Progetti aziendali di risanamento acustico e Piani di contenimento ed abbattimento del rumore.
- Art. 29 – Attività rumorose già in esercizio.

TITOLO VI
CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 30 – Attività di controllo
- Art. 31 – Sanzioni amministrative.
- Art. 32 – Sospensione dell'attività inquinante
- Art. 33 – Ordinanze contingibili ed urgenti.
- Art. 34 – Misurazioni.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35 – Termini di applicazione.
- Art. 36 – Norme finali.

ALLEGATI

- Allegato A : Documentazione di Impatto Acustico
- Allegato B : Documentazione di Previsione di Impatto Acustico
- Allegato C : Valutazione previsionale del clima acustico.
- Allegato D : Documentazione per attività rumorose temporanee di cantiere.
- Allegato E : Documentazione per attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.
- Norme richiamate nel testo del Regolamento
- Schede riepilogative

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) della L. n. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e dell'art. 5 comma 1 lett. d) della L.R. n. 18/2001, per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, a completamento della Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 176/2003.

Esso disciplina gli aspetti gestionali relativi alle competenze comunali in materia di inquinamento acustico, conformemente alle disposizioni normative sopra specificate.

2. Dal presente Regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionali arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del C.P. ed il Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Art. 2 - Definizioni

1. Si definiscono:

- a) Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. (definizione presente nella "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n. 447/95)
- b) Rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente (definizione presente nel D.P.C.M. 1.3.1991)
- c) Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive (definizione presente nel D.P.C.M. 142/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare").
- d) Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. (definizione presente nella "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n. 447/95)
- e) Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. (definizione presente nella "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n. 447/95)

- f) Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e con le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge. (definizione presente nella “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n. 447/95)
- g) Livello di pressione sonora (volume): misura in decibel dell’intensità di un suono. I livelli di pressione sonora espressi in dB vanno da un valore minimo pari a 0 (pressione di riferimento) corrispondente quasi all’assoluto silenzio, a valori massimi nella realtà quotidiana di circa 130 dB (Jet al decollo).
- h) Decibel (abbreviato in dB): unità di misura audio del livello di pressione sonora (esempi: colpo di fucile 140 dB – martello pneumatico 120 dB – aspirapolvere 80 dB – ambiente abitato di notte 40 dB – fruscio di foglie 10 dB)

2. Si definisce Tecnico competente, ai sensi dell’art. 2 comma 6 della L. n. 447/1995 e dell’art. 20 comma 1 della L.R. n. 18/2001, la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le attività di controllo, **iscritto nell’elenco regionale di cui al comma 2 dell’art. 20 della L.R. n. 18/2001.**

3. Si definisce clima acustico, ai sensi dell’art. 19 comma 1 della L.R. n. 18/2001, l’insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area.

Art. 3 – Classificazione acustica e limiti di rumore da rispettare

1. All’interno del territorio comunale le sorgenti sonore devono rispettare le limitazioni previste dal Piano Comunale di Classificazione Acustica nel quale il territorio è stato suddiviso in zone omogenee, a cui sono assegnati i valori limite di emissione, immissione e di qualità previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, e riportati al comma 5 del presente articolo.

2. Fanno eccezione le infrastrutture ferroviarie per le quali, all’interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459, (“Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”) e le infrastrutture stradali per le quali, all’interno delle fasce di rispetto, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/3/2004 n. 142 (“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447”). All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione.

3. Per i locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico, fissati con D.P.C.M. 14/11/1997, devono essere osservati anche i limiti dei livelli di pressione sonora indicati nel D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215, “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”.

4. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo valgono i limiti di cui al D.M. 11/12/1996, “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.

5. valori limite di emissione, di immissione e di qualità, come da tabelle B,C,D allegate al D.P.C.M. 14.11.1997:

tabella B: valori limite di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempo di riferimento diurno 06.00 – 22.00	Tempo di riferimento notturno 22.00 – 06.00
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

tabella C: valori limite assoluti di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempo di riferimento diurno 06.00 – 22.00	Tempo di riferimento notturno 22.00 – 06.00
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

tabella D: valori di qualità

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempo di riferimento diurno 06.00 – 22.00	Tempo di riferimento notturno 22.00 – 06.00
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Oltre a questi valori limiti assoluti (relativi ai periodi di riferimento diurno e notturno) sono da considerare i livelli di immissione differenziali.

Il livello differenziale è la differenza tra il livello ambientale (misurato in presenza di attività della sorgente in esame) e il livello residuo (misurato in assenza di attività della sorgente in esame).

I limiti massimi per i livelli differenziali sono riportati nella sottostante tabella.

Sono applicabili se il livello ambientale supera i 25 dB(A) a finestre chiuse e 40 dB(A) a finestre aperte nel periodo notturno e, analogamente, se il livello ambientale supera i 35 dB(A) a finestre chiuse e 50 dB(A) a finestre aperte nel periodo diurno. Non si applicano nelle aree classificate nella classe VI e al rumore prodotto da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime.

Livelli limite di immissione differenziale	dB(A)
Periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00)	5 dB(A)
Periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00)	3 dB(A)

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE PERMANENTE

Art. 4 – Definizioni e prescrizioni

1. Le attività rumorose a carattere permanente sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo, comprese le attività commerciali, ricreative e simili, ubicate stabilmente, che si svolgono con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorose e che non abbiano carattere di temporaneità.

Fra le attività rumorose a carattere permanente rientrano anche: le manifestazioni rumorose a carattere stagionale o cicliche (fiere, mostre, mercati, ecc.) aventi luogo in appositi siti individuati nella classificazione acustica del territorio comunale, le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a venti giorni l'anno e le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi lavorativi svolte all'interno dell'area dell'insediamento produttivo.

2. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento dei seguenti interventi:

1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
2. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs 285/92 e successive modificazioni;
3. discoteche;
4. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
5. impianti sportivi e ricreativi;
6. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia,

devono presentare, contestualmente all'istanza, una **documentazione di impatto acustico**, redatta come specificato nell'Allegato A.

2. I soggetti pubblici e privati interessati ad ottenere il rilascio di:

1. **Permessi di costruire o D.I.A.** per impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
2. Provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione dei predetti immobili e infrastrutture (**agibilità**);
3. **Licenze o autorizzazioni** per l'esercizio di attività produttive;

devono presentare, contestualmente all'istanza, una **documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta come specificato nell'Allegato B.

3. Nel caso di **mutamento della destinazione d'uso** di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, fermo restando il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale, dovrà essere presentata da parte del richiedente una *attestazione del Tecnico competente* in cui si certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni sonore. Nel caso in cui fosse previsto un peggioramento della rumorosità ambientale, il richiedente dovrà presentare una documentazione di impatto acustico come descritta sopra.

4. Ai sensi dell'art. 18 comma 5 della L.R. n. 18/2001, la documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo deve essere elaborata da un Tecnico competente, definito nell'articolo 2.

5. Qualora la documentazione di impatto acustica sia già stata presentata dal richiedente in una precedente istanza per il medesimo intervento edilizio ovvero per la stessa attività, il richiedente può essere esonerato dalla sua successiva rappresentazione qualora le condizioni di

rumorosità siano rimaste inalterate. In tal caso è sufficiente una *autocertificazione sottoscritta dal Tecnico competente* attestante l'immutabilità delle emissioni sonore.

6. La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che, per loro natura, non comportano emissioni acustiche di rilievo e che, per tale ragione, potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta dal Tecnico competente.

Art. 5 - Discoteche, sale da ballo e similari, circoli privati, pubblici esercizi e tutte le strutture destinate ad attività dello sport, tempo libero e spettacolo non temporanee.

1. Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla L. n. 447/1995, art. 8 comma 2 lettere c), d) ed e) (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a circo, mostre, fiere, mercati, nonché feste e manifestazioni non temporanee previste dall'Amministrazione in apposite aree individuate nella Classificazione acustica del territorio comunale.

2. All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente comma, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del **superamento dei limiti di rumore** previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa.

3. I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante devono osservare anche **i limiti del livello di pressione sonora** delle sorgenti sonore indicate all'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 nei modi ivi indicati.

4. Il titolare dell'attività deve presentare regolare *domanda all'Ufficio comunale competente* (Servizio Attività Produttive), con annessa documentazione tecnica.

5. Tale documentazione dovrà essere predisposta, secondo i criteri indicati nell'Allegato A, da un Tecnico competente in acustica.

Art. 6 – Attività produttive rumorose

1. Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutte le attività produttive rumorose di cui alla L. n. 447/95, con particolare riferimento alle attività artigianali, commerciali ed industriali.

2. Tutte le attività produttive che producono beni e servizi nei settori del commercio, industria, artigianato ed agricoltura operanti all'interno della fascia oraria diurna dalle ore 6,00 alle ore 22,00, o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), **devono rispettare i limiti di zona previsti nella Classificazione acustica del territorio.**

3. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo valgono i limiti di cui al D.M. 11/12/1996, "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

4. Il titolare dell'attività deve presentare regolare *domanda all'Ufficio comunale competente* (Servizio Attività Produttive), con annessa documentazione tecnica.

5. Tale documentazione dovrà essere predisposta, secondo i criteri indicati nell'Allegato A, da un Tecnico competente in acustica.

Art. 7 – Limiti alla fruizione del patrimonio edilizio per attività o per installazione di impianti in grado di dar luogo a inquinamento acustico

1. L'allocazione nel patrimonio edilizio esistente delle attività a maggiore impatto acustico, quali attività produttive, sportive e ricreative, nonché servizi commerciali polifunzionali, deve essere improntata alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna. L'insediamento di tali attività non deve avvenire in edifici a prevalente destinazione residenziale.

2. Le attività artigianali di nuovo insediamento devono essere collocate, per quanto possibile, nelle aree ad esse destinate (aree per gli insediamenti industriali ed artigianali). Per le attività artigianali esistenti particolarmente rumorose in contesti residenziali, l'Amministrazione comunale incentiverà interventi di delocalizzazione.

Le attività artigianali rumorose esistenti che operano nelle vicinanze di abitazioni, in qualunque zona acustica si trovino, possono esercitare l'attività esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

3. L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) deve avvenire in edifici con limitata presenza di funzioni residenziali e dove sono presenti adeguate dotazioni di parcheggio utilizzabili per le attività durante il periodo notturno.

4. Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la Documentazione di impatto acustico dovrà verificare sia il livello di pressione sonora diretto dell'attività primaria, sia quello indiretto causato dal traffico indotto, con particolare riferimento al traffico notturno. Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è prevista l'attività.

5. Le attività sportive particolarmente rumorose (ad esempio kart, tiro a piattello) dovranno essere localizzate lontano da edifici residenziali, anche se di tipo rurale.

6. L'insediamento di attività commerciale di tipo polifunzionale deve avvenire preferibilmente in edifici con assenza di funzioni residenziali e dove sono presenti adeguate dotazioni di parcheggio utilizzabili durante il periodo del giorno in cui si svolgono le attività sopra menzionate. Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la Documentazione di impatto acustico dovrà verificare sia il livello di pressione sonora diretto che quello indiretto causato dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo di esercizio dell'attività. Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è previsto l'insediamento.

Art. 8 – Edifici e attività acusticamente sensibili

1. I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare una delle seguenti tipologie di insediamenti (art. 8 comma 3 della L. 447/95):

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali, previsti in strumenti di attuazione urbanistica, adiacenti alle opere di cui al comma 2 dell'art. 4;

sono tenuti a presentare una **valutazione previsionale del clima acustico** delle aree interessate dall'insediamento, il cui contenuto è specificato nell'Allegato C.

2. La documentazione previsionale di clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento di destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri, e per case di cura e di riposo.

**Art. 9 – Prescrizioni e documentazione da produrre per la formazione di
Piani urbanistici Attuativi.**

1. In sede di presentazione di Piani attuativi, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.) da redigersi a cura di un Tecnico competente nominato dal proponente del Piano.
2. L'approvazione dei Piani attuativi comporterà l'automatico aggiornamento della Classificazione in zone acustiche del territorio approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 176/2003.
3. Nella definizione dell'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà, inoltre, essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, adiacenti o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere, di norma, osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti a protezione degli edifici.
4. Ai Piani attuativi dovrà essere allegata una Relazione di impatto acustico, redatta da un Tecnico competente, che dovrà contenere:
 - a) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
 - b) la valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
 - c) la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
 - d) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limite di emissione ed immissione massima di zona previsti dalla Classificazione e la verifica del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.
5. Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di agibilità da parte degli edifici alla cui protezione esse risultano destinate.
6. L'assenza della Relazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.

TITOLO III

ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 10 – Definizione, limiti temporali e modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. Si definisce attività rumorosa a carattere temporaneo qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

2. Per l'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo deve essere richiesta al Comune *apposita autorizzazione*.

3. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. h) della L. n. 447/1995 e dell'art. 5 comma 1 lett. g) della L.R. n. 18/2001, per tali attività l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una **deroga ai valori limite** di cui all'art. 2 comma 3 della L. n. 447/1995, purché vengano rispettati gli adempimenti e le prescrizioni, riportate nei successivi articoli, per rendere minimo il disturbo prodotto.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto dopo che il Tecnico competente nominato dall'interessato abbia verificato, documentandolo nella Relazione di impatto acustico, l'impossibilità di rispettare i limiti di legge, nonostante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica adottabili.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. n. 18/2001, l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio comunale competente (Servizio Attività Produttive) entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato.

4. Nel caso di richiesta di autorizzazione in deroga, il termine di cui al comma 3 si intende sospeso in pendenza del parere dell'ARPA, che dovrà esprimersi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

5. Sia il Comune che l'ARPA possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentano esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

6. Il Comune non può, comunque, procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere dell'ARPA.

2. Non rientrano nella categoria delle attività rumorose a carattere temporaneo, e pertanto dovranno rispettare i limiti di zona previsti dalla Classificazione Acustica senza possibilità di deroga, le manifestazioni rumorose **a carattere stagionale o cicliche** (ad esempio fiere, mostre, mercati) e aventi luogo **in appositi siti individuati** nei grafici riportanti la Classificazione in zone acustiche del territorio comunale di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 176/2003 (mercati, fiere, mostre, circhi), per le quali valgono le disposizioni dell'art. 5 del presente Regolamento.

Sono, altresì, da escludersi da tale categoria, le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi lavorativi svolte all'interno dell'area dell'insediamento produttivo.

Sezione 1

Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 11 – Comunicazione di inizio dell'attività

1. In caso di attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilabili, anche di sola manutenzione (ordinaria o straordinaria), il legale rappresentante della ditta aggiudicataria dell'appalto di opere pubbliche ovvero l'intestatario del titolo abilitativo edilizio (ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.), prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare al competente Ufficio comunale una comunicazione per l'inizio dell'attività cantieristica, allegando una **Documentazione di Impatto acustico**, avente i contenuti di cui all'Allegato D del presente Regolamento, redatta da un Tecnico competente in acustica.

2. La durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, all'ingresso del cantiere e dell'area sede dell'attività stessa.
3. Resta facoltà dell'Amministrazione comunale disporre della sospensione dei lavori nel caso in cui fossero accertate condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto nella Relazione tecnica di cui al comma 1.
4. Sono fatte salve tutte le disposizioni emanate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e specificatamente quelle per i cantieri edili di cui al D. Lgs. 494/1996 e ss.mm.ii..

Art. 12 – Impianti ed attrezzature di cantiere

1. Per quanto attiene alle macchine e gli impianti in uso, essi dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale.

Art. 13 – Orari

1. L'attivazione di macchine e l'esecuzione di **lavori in cantieri edili in luoghi aperti o assimilabili**, al di sopra dei valori limite, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:
 - invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
 - estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
2. Su richiesta motivata dell'interessato l'Amministrazione comunale può concedere un'ulteriore deroga ai limiti di orario previsti dal comma 1.
3. L'attivazione di macchine e l'esecuzione di lavori **in locali** posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) al di sopra dei valori limite, è consentito dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
4. L'attivazione di macchine e l'esecuzione di **lavori in cantieri stradali o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili**, al di sopra dei valori limite, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo.
5. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori in cantieri stradali è consentita, previa autorizzazione, anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

Art. 14 – Emergenze

1. Non è richiesta l'autorizzazione per i cantieri edili o stradali da attivare in circostanze di somma urgenza, tali da non consentire alcun indugio, quali quelle per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo per l'ambiente ed il territorio.

Art. 15 – Rilascio dell'autorizzazione in deroga

1. Qualora il legale rappresentante della ditta aggiudicataria dell'appalto di opere pubbliche ovvero l'intestatario del titolo abilitativo edilizio (ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.), ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o di orario nonché i valori limite di cui all'art. 2 comma 3 della L. n. 447/1995, **prima dell'inizio dei lavori**, dovrà presentare al competente Ufficio comunale una domanda di **autorizzazione in deroga**, allegando una Documentazione di impatto acustico, avente i contenuti di cui all'Allegato D del presente Regolamento, redatta da un Tecnico competente in acustica.

2. La Relazione di impatto acustico relativa ad attività che si preveda possano produrre valori di pressione sonora superiori a quelli previsti dalla normativa vigente, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare i livelli sonori causati dall'attività o dagli impianti. Il Responsabile del Servizio competente, con l'ausilio di un Tecnico competente dipendente o nominato dal Comune, rilevate dalla Relazione di impatto acustico le motivazioni eccezionali e contingenti e l'impossibilità di rispettare i limiti acustici di legge nonostante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica valutati dal Tecnico competente del proponente, **previo parere dell'ARPA**, rilascia l'autorizzazione in deroga, con indicazione dei valori massimi e delle eventuali prescrizioni, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell'autorizzazione, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere **tenuta sul luogo** ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

3. Anche per le autorizzazioni in deroga si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 11.

Sezione 2

Attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

Art. 16 – Definizioni e prescrizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento e come tali possono usufruire della **deroga ai valori limite** di cui al comma 3 dell'art. 2 della L. n. 447/1995, quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati.

Ai sensi della D.G.C. n. 354 del 4.7.2006, i titolari degli esercizi pubblici possono essere autorizzati ad effettuare durante il periodo estivo intrattenimenti orchestrali su area pubblica con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le emissioni sonore devono cessare alle ore 22,30 (23,30 nei giorni prefestivi)
- non devono essere impiegati impianti di amplificazione
- le autorizzazioni rilasciate possono essere revocate in qualsiasi momento nei casi di accertato pregiudizio per la quiete pubblica e privata.

Negli altri casi, l'autorizzazione in deroga può essere concessa allorché le attività rumorose in quel luogo nell'arco dell'anno solare non superino le 30 giornate e per un massimo di 5 giorni consecutivi.

2. Sono, altresì, da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (sagre, serate musicali, manifestazioni di beneficenza, feste popolari o partitico-popolari, luna park ed assimilabili) mediante l'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione sonora.

La **deroga ai valori limite** può essere concessa quando la durata complessiva delle manifestazioni non superi le 30 giornate anche consecutive.

4. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

Art. 17 – Orari

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente art. 14, **al di sopra dei livelli di zona**, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 (15.00 nella stagione invernale) alle ore 23,00 (22.00 nella stagione invernale) e per un arco temporale non superiore, comunque, alle 8 ore giornaliere complessive.

2. Ai limiti di orario previsti dal comma 1, l'Amministrazione comunale può concedere deroga su richiesta motivata dell'interessato.

Art. 18 - Autorizzazione per l'inizio dell'attività

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo come definite all'art. 2 del presente Regolamento, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 comma 1 lett. h) della L. n. 447/1995 e dall'art. 17 comma 2 della L.R. n. 18/2001.

2. Il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo dovrà presentare una **domanda di autorizzazione** allegando una **Documentazione di impatto acustico** avente i contenuti di cui all'Allegato E del presente Regolamento, redatta da un Tecnico competente in acustica.

La Documentazione di impatto acustico può essere riferita anche a più manifestazioni nell'arco dell'anno solare, purché queste abbiano le stesse caratteristiche, previa dichiarazione dell'organizzatore.

3. La domanda per tale autorizzazione deve intendersi compresa nella domanda di autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

4. L'Ufficio comunale competente rilascia l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni o iniziative assimilabili, previo avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ai sensi della L.n. 447/1995, da parte del Servizio Attività Produttive.

5. Ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. n. 18/2001 sono esentate dalla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, **le feste religiose patronali**, **le feste laiche** e consimili, nonché i **comizi elettorali**, purché di durata non superiore a 4 ore giornaliere e che si svolgono in periodo diurno e comunque non oltre le ore 21,00.

Tuttavia, se connesse a queste si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e pertanto devono presentare la richiesta di autorizzazione.

6. Si intendono tacitamente autorizzati i **circoli privati** che non svolgono attività di pubblico spettacolo e comunicano al competente Ufficio comunale le date delle iniziative che si

organizzano presso i propri locali nei tempi ed orari di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

Art. 19 – Rilascio dell'autorizzazione in deroga

1. Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di orario indicati all'art. 17 del presente Regolamento, nonché i limiti sonori di cui all'art. 2 comma 3 della L. n. 447/1995, dovrà presentare una **domanda di autorizzazione in deroga**, allegando una **Documentazione di impatto acustico** avente i contenuti di cui all'Allegato E del presente Regolamento, redatta da un Tecnico competente in acustica.

2. La Relazione di impatto acustico relativa ad attività che si prevede possano produrre valori di pressione sonora superiori a quelli previsti dalla normativa vigente, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare i livelli sonori causati dall'attività o dagli impianti.

Il Responsabile dell'Ufficio comunale competente (Servizio Attività Produttive), rilevate dalla Relazione di impatto acustico le motivazioni eccezionali e contingenti e l'impossibilità di rispettare i limiti acustici di legge nonostante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica valutati dal Tecnico competente del proponente, **previo parere dell'ARPA**, può autorizzare deroghe al superamento dei valori limite di cui all'art. 2 comma 3 della L. n. 447/1995 ed agli orari stabiliti all'art. 17 del presente Regolamento (questi ultimi non subordinati al parere dell'ARPA).

3. Con il provvedimento di autorizzazione sono indicati i valori massimi, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

Art. 20 – Esclusioni dalle deroghe

1. Non sono concesse deroghe alle attività rumorose di cui all'art. 16 ubicate in aree ospedaliere, scolastiche o destinate a casa di cura o ricovero per anziani.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art 21. – Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio nei centri abitati, è consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;

- nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

L'utilizzo di tali apparecchiature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito

- dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 nei giorni feriali escluso il sabato;

- nei giorni prefestivi dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Art 22. – Macchine agricole

Le attività agricole a carattere stagionale e temporaneo svolte con macchinari mobili per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione e coltivazione dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 7.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 7.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

Art. 23 – Impianti di condizionamento, compressori, frigoriferi e simili

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento, ventilazione o anche di celle frigorifero, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazze è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nell'Allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997. I dispositivi devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Ove necessario il Comune ha la facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da Tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto dello stesso.

Ciascun condizionatore deve essere munito di marchiatura CE e relativa certificazione di conformità e del libretto d'uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell'ARPA, quali organi addetti ai controlli.

I condizionatori a servizio di ospedali o case di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Art. 24 – Allarmi antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.

Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 25 – Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse. Per tali attività sono valide le prescrizioni per le attività produttive rumorose descritte nel Titolo V del presente Regolamento.

Art. 26 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. La pubblicità fonica è, comunque, vietata all'interno della zone I e II così come individuate nella Classificazione acustica del territorio comunale.

Art. 27 – Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere, per quanto possibile, l'inquinamento acustico, in particolare durante le ore notturne. I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo. I punti di stazionamento devono essere ubicati, per quanto possibile, lontano dagli edifici utilizzati per civili abitazioni. Durante attese prolungate, i motori di trazione ed i meccanismi di compattazione degli automezzi devono essere tenuti spenti.
2. I macchinari e mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto devono soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con le tecnologie esistenti. I contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre la rumorosità durante le operazioni di svuotamento.
3. In caso di affidamento a terzi, le Ditte interessate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno presentare una Relazione di impatto acustico atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio offerto sono indirizzate anche al contenimento dell'inquinamento acustico.
4. La Relazione di impatto acustico del servizio dovrà contenere:
 - a) le modalità di svolgimento del servizio;
 - b) le caratteristiche delle emissioni sonore degli automezzi utilizzati durante il servizio;
 - c) le caratteristiche costruttive dei contenitori;
 - d) l'ubicazione dei punti di raccolta e compattazione;
 - e) gli orari ed i tempi necessari per le operazioni;
 - f) la stima dei livelli sonori in prossimità delle facciate degli edifici più esposti durante le operazioni di compattazione.
5. Nella fase di aggiudicazione del servizio, l'Amministrazione comunale valuterà e terrà in conto i risultati della Relazione di impatto acustico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28 – Progetti aziendali di risanamento acustico e Piani di contenimento ed abbattimento del rumore

1. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni sonore, le imprese interessate, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L. n. 447/1995, entro un anno dalla

entrata in vigore del presente Regolamento, presentano al Comune un **Progetto di risanamento acustico**.

Tale Progetto deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i limiti del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dalla Classificazione acustica del territorio comunale, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune e dall'ARPA. In particolare, dovrà contenere:

- a) l'indicazione della tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
- b) l'indicazione della zona di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla Classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
- c) l'indicazione della posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
- d) l'elenco delle attività, dei cicli tecnologici o apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;
- e) la descrizione delle attività e/o del ciclo tecnologico e l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
 1. se trattasi di attività o di impianto a ciclo continuo;
 2. le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno con specificazione della durata, della continuità o della discontinuità, della frequenza di esercizio, della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore;
 3. le condizioni di attività o di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;
- f) i rilevamenti fonometrici effettuati, con l'indicazione dei relativi valori, posizioni, periodo e durata;
- g) l'indicazione delle motivazioni tecniche che hanno portato alla scelta delle modalità di adeguamento previste dal Progetto;
- h) l'indicazione del tempo richiesto per l'esecuzione del Progetto, che, comunque, non deve superare i trenta mesi e le relative motivazioni.

2. Le Imprese che non presentano il Piano di risanamento acustico di cui al comma 1 devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del Piano stesso.

3. Le Società e gli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite di emissione o di immissione di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) ed f) della L. n. 447/1995, presentano al Comune **i Piani di contenimento ed abbattimento del rumore**, di cui al comma 5 dell'art. 10 della L. n. 447/1995 ed al comma 2 dell'art. 26 della L.R. n. 18/2001, predisposti secondo le direttive del D.M. Ambiente 29/11/2000.

4. I Progetti ed i Piani di cui ai commi 1 e 3 dovranno essere redatti da Tecnici competenti in materia di acustica, di cui alla definizione riportata al comma 2 dell'art. 2, e sottoscritti per presa visione dal titolare dell'attività rumorosa.

5. Il Comune approva i Progetti ed i Piani di cui rispettivamente ai commi 1 e 3, fornendo eventualmente anche delle prescrizioni, entro 90 giorni dalla loro ricezione. Tale termine si intende interrotto qualora il Comune richieda integrazioni documentali e/o chiarimenti e riprende a decorrere per intero dalla data di presentazione degli stessi.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, il progetto si intende approvato.

7. Per la valutazione dei Progetti e dei Piani di cui ai commi 1 e 3, il Comune può avvalersi del supporto tecnico delle strutture dell'ARPA e, per gli aspetti igienico-sanitari, della ASL competente per territorio.

Art. 29 – Attività rumorose già in esercizio

1. I Gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei circoli privati a ciò abilitati, delle attività di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo aperto, delle attività ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, entro 120 giorni dalla stessa data, presentano ai Comuni la documentazione di impatto acustico prevista dall' art. 5 comma 1, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge e delle tutela del vicinato.

In caso di mancato rispetto dei livelli massimi, il Tecnico competente del proponente descriverà con accuratezza gli interventi mitigativi realizzati per rientrare all'interno di tali limiti e verificherà il buon esito di tali interventi con una campagna di misura post-mitigazione.

2. Nei casi in cui le attività indicate nel comma 1 determinino disagi di particolare rilevanza, il Comune può, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1, previo parere dell'ARPA, richiedere la Documentazione di impatto acustico.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività già autorizzate, ma non ancora in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 30 – Attività di controllo

1. Le funzioni amministrative in materia di controllo del rumore sono assegnate al competente ufficio comunale (Attività Produttive).

2. Le funzioni tecniche di controllo e prevenzione sono di competenza dell'ARPALAZIO (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio).

3. Il controllo del rispetto degli orari indicati nel presente Regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Locale.

4. Il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada, è di competenza del Corpo di Polizia Locale.

5. Se un cittadino si ritiene disturbato dal rumore proveniente da attività produttive, commerciali o professionali, può instaurare la seguente procedura:

1. presentazione di un esposto, dettagliato e debitamente sottoscritto, all'ufficio Attività Produttive, descrivendo la causa del disturbo e richiedendo un intervento.
2. istruttoria da parte dell'ufficio comunale competente (controllo che l'attività rumorosa sia autorizzata e si svolga all'interno degli orari previsti, individuazione della zona acustica nella quale si trova la sorgente di rumore e le abitazioni disturbate)
3. richiesta da parte dell'ufficio comunale all'ARPALAZIO di un accertamento tecnico.
4. istruttoria da parte dell'ARPALAZIO con misurazione del rumore: se i limiti sono rispettati l'iter amministrativo termina – se i limiti non sono rispettati viene comminata una sanzione amministrativa con eventuale ordinanza di sospensione dell'attività rumorosa, salvo segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 659 del Codice Penale.

6. Il rumore prodotto all'esterno delle attività commerciali e loro pertinenze, cioè sulla pubblica via, è da classificare come "SchiamaZZi" e pertanto è di competenza della Polizia Locale o altro organo di pubblica sicurezza e non deve essere eseguita alcuna misurazione, mentre può essere applicato l'art. 659 comma 1 del Codice Penale.

Art. 31 – Sanzioni amministrative

1. L'Amministrazione comunale nel caso in cui, a seguito delle attività di controllo e verifica effettuate ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. n. 447/1995 e dell'art. 5 comma f) della L.R. 18/2001, accerti il mancato rispetto delle prescrizioni normative, regolamentari, ovvero contenute nell'autorizzazione, l'inesatta o infedele documentazione prodotta ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione anche in deroga, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, provvede ad irrogare, secondo le disposizioni contenute nella legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale), le seguenti sanzioni amministrative:

- a) pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 per il superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, dei valori limite di emissione o di immissione fissati in conformità alla L. 447/95;
- b) pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 per la violazione alle norme del presente regolamento.

2. In caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione è raddoppiata. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 659 del C.P.

3. Nel caso in cui le sanzioni previste ai commi precedenti dovessero essere modificate dallo Stato, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente Regolamento.

Art. 32 – Sospensione dell'attività inquinante

1. L'Amministrazione comunale dispone altresì, con atto motivato, il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico. In caso di inosservanza di tale atto, il Comune può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività ovvero, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nell'ordinanza e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

2. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continuasse a non adeguarsi alle prescrizioni, è ordinata la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti e dei macchinari che generano le emissioni indebite.

3. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza, limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico non considerate nel presente Regolamento.

Art. 33 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. n. 447/1995, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Le forme di contenimento o di abbattimento sono individuate con l'ausilio dell'apposito servizio ARPA.

2. Chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato ai sensi del comma precedente, è punito, come previsto dall'art. 10 comma 1 della L. 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale.

In caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione è raddoppiata (art. 9 L. 447/95 – art. 22 L.R. 18/2001).

3. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 34 - Misurazioni

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente: Decreto M. Ambiente del 16/3/1998, "Norme tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" ed eventuali successive modifiche.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Termini di applicazione

1. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere applicate a partire dal primo giorno successivo allo scadere del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 36 – Norme finali

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato e/o adeguato ogni qualvolta saranno individuate ulteriori azioni necessarie al risanamento acustico del territorio comunale. Nello stesso tempo il presente Regolamento potrà essere modificato e/o adeguato al fine di ottenere un coordinamento con i Piani comunali contermini, per l'ottimizzazione della Classificazione acustica e per la pianificazione e programmazione territoriale.

2. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente Regolamento, ci si riporta integralmente alle disposizioni delle leggi e normative vigenti esistenti in materia.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico deve contenere:

- **Relazione tecnica di impatto acustico** (in triplice copia), in cui sono indicati:
 - la rilevazione dello stato di fatto e la descrizione delle principali sorgenti di rumore con la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento. L'indicazione dei livelli di rumore dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
 - la tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
 - la posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi;
 - la descrizione dell'attività e/o del ciclo tecnologico, nonché l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
 - 1) se trattasi di attività e/o impianti a ciclo continuo;
 - 2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno;
 - 3) le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore.
 - la stima dei livelli acustici in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità nonché dei recettori sensibili più vicini;
 - la descrizione di eventuali ricettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 con l'indicazione della distanza dall'area;
 - l'indicazione relativa alla morfologia del sito ed alla classificazione acustica della zona nella quale ricade l'area interessata ed i relativi limiti di zona;
 - l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del relativo nulla osta (nel caso in cui si prevede di produrre valori di pressione sonora superiori a quelli previsti dalla normativa vigente).
- **Planimetria dell'area dell'attività** (in triplice copia), in scala opportuna, in cui risulta la posizione delle apparecchiature all'interno dell'area.
- **Cartografia dei luoghi** (in triplice copia), in scala opportuna, in cui risultino:
 - la posizione delle attività rispetto agli edifici circostanti e le distanze da questi;
 - l'individuazione, se presenti, di recettori di "Classe 1" come da Tab. A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997, con l'indicazione delle distanze rispetto all'area di intervento.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta dal Tecnico competente e, per presa visione, dal Gestore dell'attività.

L'autorizzazione è revocabile qualora sia stata emanata in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo ed alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.

ALLEGATO B

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di previsione di impatto acustico deve contenere:

- **Relazione tecnica di impatto acustico** (in triplice copia), in cui sono indicati:
 - la rilevazione dello stato di fatto e la descrizione delle principali sorgenti di rumore con la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento. L'indicazione dei livelli di rumore dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
 - la tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
 - la posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi;
 - la descrizione dell'attività e/o del ciclo tecnologico, nonché l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
 - 1) se trattasi di attività e/o impianti a ciclo continuo;
 - 2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno;
 - 3) le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore.
 - la stima dei livelli acustici in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità nonché dei recettori sensibili più vicini;
 - la descrizione di eventuali ricettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 con l'indicazione della distanza dall'area;
 - l'indicazione relativa alla morfologia del sito ed alla classificazione acustica della zona nella quale ricade l'area interessata ed i relativi limiti di zona;
 - l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del relativo nulla osta (nel caso in cui si prevede di produrre valori di pressione sonora superiori a quelli previsti dalla normativa vigente).
- **Planimetria dell'area dell'attività** (in triplice copia), in scala opportuna, in cui risulta la posizione delle apparecchiature all'interno dell'area.
- **Cartografia dei luoghi** (in triplice copia), in scala opportuna, in cui risultino:
 - la posizione delle attività rispetto agli edifici circostanti e le distanze da questi;
 - l'individuazione, se presenti, di recettori di "Classe 1" come da Tab. A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997, con l'indicazione delle distanze rispetto all'area di intervento.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta dal Tecnico competente e, per presa visione, dal Gestore dell'attività.

L'autorizzazione è revocabile qualora sia stata emanata in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo ed alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.

ALLEGATO C

VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

La valutazione previsionale del clima acustico deve contenere:

- a) la Planimetria, in scala opportuna, dell'area interessata all'opera, con la localizzazione delle principali sorgenti sonore che determinano il clima acustico dell'area stessa;
- b) l'indicazione della classificazione acustica del territorio in cui ricade l'insediamento;
- c) le isolivello relative allo stato acustico dell'area interessata all'opera prima della realizzazione della stessa;
- d) lo stato previsionale acustico dell'area interessata all'opera dopo la realizzazione della stessa, con l'eventuale indicazione degli interventi idonei a ricondurre i livelli sonori nella classe di appartenenza dell'opera stessa, nonché una stima dei costi di realizzazione.

ALLEGATO D

Documentazione per ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE DI CANTIERE

Per il rilascio dell'autorizzazione, è necessario che venga inoltrata al Comune di Monterotondo una:

- **Domanda**, firmata dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria dell'appalto di opere pubbliche ovvero dall'intestatario del titolo abilitativo edilizio (ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.);

Nel caso di richiesta di autorizzazione in deroga, la domanda dovrà essere corredata da una Dichiarazione del Tecnico competente, controfirmata dal Direttore dei Lavori, attestante l'impossibilità di rispettare i limiti di legge nonostante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica adottabili. La domanda dovrà essere altresì corredata, nel solo caso di opere pubbliche, dalla Dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) attestante che la tempistica delle attività e le modalità di lavoro da cui scaturisce l'esigenza del superamento dei limiti di legge corrispondono a precise esigenze indicate nel Capitolato d'Appalto o dalla Direzione Lavori, con finalità di pubblica utilità.

Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:

- **Relazione tecnica di impatto acustico** (in triplice copia), da cui si evinca, per ogni area di cantiere:
 - la rilevazione dello stato di fatto e la descrizione delle principali sorgenti di rumore con la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento. L'indicazione dei livelli di rumore dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
 - l'inizio e durata presunta delle attività potenzialmente rumorose, con l'indicazione delle fasce orarie interessate;
 - numero e descrizione delle sorgenti sonore, con indicazione del livello di emissione sonora dei macchinari previsto dai certificati di omologazione. Gli avvisatori acustici andranno utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.
 - la stima dei livelli acustici in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità nonché dei recettori sensibili più vicini, tenendo conto di tutte le sorgenti rumorose che il piano dei lavori prevede debbano agire in contemporanea;
 - la descrizione di eventuali ricettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 con l'indicazione della distanza dal cantiere;
 - l'indicazione relativa alla morfologia del sito ed alla classificazione acustica della zona nella quale ricade l'area interessata ed i relativi limiti di zona;
 - indicazione dell'entità dell'eventuale superamento dei limiti sonori di zona con la specificazione della fascia oraria, della durata temporale e della frequenza di detti eventi (solo per la richiesta di autorizzazione in deroga);
 - descrizione degli eventuali interventi finalizzati a mitigare, anche con eventuale fonoisolamento, le emissioni sonore delle sorgenti rumorose (solo per la richiesta di autorizzazione in deroga).
- **Planimetria dell'area di cantiere** (in triplice copia), in scala opportuna, in cui risulta la posizione delle apparecchiature all'interno del cantiere.
- **Cartografia dei luoghi** (in triplice copia), in scala opportuna, in cui risultino:
 - la posizione delle attività rispetto agli edifici circostanti e le distanze da questi;
 - l'individuazione, se presenti, di recettori di "Classe 1" come da Tab. A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997, con l'indicazione delle distanze rispetto all'area di intervento.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta dal Tecnico competente e, per presa visione, dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore alla sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 494/1996). L'autorizzazione è revocabile qualora sia stata rilasciata in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo ed alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.

ALLEGATO E

Documentazione per attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

Per dare avvio alla procedura di rilascio dell'autorizzazione è necessario che venga inoltrata al Comune di Monterotondo una:

- **Domanda**, a firma del titolare dell'attività.

Nel caso di richiesta di autorizzazione in deroga, la domanda dovrà essere corredata da una Dichiarazione del Tecnico competente, controfirmata dal Gestore dell'attività, attestante l'impossibilità di rispettare i limiti di legge nonostante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica adottabili.

Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:

- **Relazione tecnica di impatto acustico** (in triplice copia), dalla quale risultino:
 - la rilevazione dello stato di fatto e la descrizione delle principali sorgenti di rumore con la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento. L'indicazione dei livelli di rumore dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
 - la descrizione delle specifiche tecniche delle sorgenti sonore dell'impianto di amplificazione e/o rafforzamento, fra le quali almeno il numero, la dislocazione e la potenza sonora;
 - il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendono intraprendere;
 - la fascia oraria interessata;
 - la stima dei livelli acustici in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità nonché dei recettori sensibili più vicini. Nel caso di manifestazioni che prevedano la presenza contemporanea di più attività musicali, il rispetto dei limiti di zona deve essere garantito con tutte le sorgenti in funzione.
 - la descrizione di eventuali ricettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 con l'indicazione della distanza dall'area;
 - l'indicazione relativa alla morfologia del sito ed alla classificazione acustica della zona nella quale ricade l'area interessata ed i relativi limiti di zona;
 - l'indicazione dell'entità dell'eventuale superamento dei limiti sonori di zona con la specificazione della fascia oraria, della durata temporale e della frequenza di detti eventi (solo per la richiesta di autorizzazione in deroga).
 - descrizione degli eventuali interventi finalizzati a mitigare, anche con eventuale fonoisolamento, le emissioni sonore delle sorgenti rumorose (solo per la richiesta di autorizzazione in deroga).
- **Planimetria delle aree dell'attività** (in triplice copia,) in scala adeguata, in cui risulta la posizione delle apparecchiature all'interno dell'area.
- **Cartografia dei luoghi** (in triplice copia), in scala opportuna, in cui risultino:
 - la posizione delle attività rispetto agli edifici circostanti e le distanze da questi;
 - l'individuazione, se presenti, di recettori di "Classe 1" come da Tab. A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997, con l'indicazione delle distanze rispetto all'area di intervento.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta dal Tecnico competente e, per presa visione, dal Gestore dell'attività.

L'autorizzazione è revocabile qualora sia stata rilasciata in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo ed alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.

NORME RICHIAMATE NEL TESTO DEL REGOLAMENTO

- L. 24.11.1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale
- D.P.C.M. 1.3.1991 – Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- L. 26.10.1995 n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico
- D.Lgs 14.8.1996 n. 494 – Attuazione della Direttiva 92/57 CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.
- D.M. 11.12.1996 – Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
- D.P.C.M. 14.11.1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- D.P.C.M. 5.12.1997 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
- D.P.R. 18.11.1998 n. 459 – Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- D.M.Ambiente 16.3.1998 – Norme tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
- D.P.C.M. 16.4.1999 n. 215 – Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
- D.M.Ambiente 29.11.2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
- D.P.R. 6.6.2001 n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- L.R.Lazio 3.8.2001 n. 18 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
- D.P.R. 30.3.2004 n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare
- Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Monterotondo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 26.7.2002

ARTICOLI RICHIAMATI NEL TESTO DEL REGOLAMENTO

L. 447/1995 – LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

- art. 2 comma 1 lett. e) - “valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa”
- art. 2 comma 1 lett. f) - “valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”
- art. 2 comma 3 - “I valori limite di immissione sono distinti in:
 - a. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale
 - b. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo
- art. 2 comma 6 – “Ai fini della presente legge, è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
- art. 4 comma 1 – “Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:
 - a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

- art. 6 comma 1- “Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
 - a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a);
 - b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
 - c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
 - d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
 - h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
- art. 8 comma 1 – “ I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.”
- art. 8 comma 2 – “Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- art. 8 comma 3 – “E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
- art. 8 comma 4 - Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
- art. 8 comma 6 - La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.
- art. 9 comma 1- “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il

prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

- art. 9 comma 2 – “Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica”
- art. 10 comma 1 – “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
- art. 10 comma 2 – “Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione *o* (la “o” è stata introdotta con legge 9 dicembre 1998, n. 426) di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
- art. 10 comma 3 – “La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
- art. 10 comma 5 – “In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.
- art. 14 comma 2 – “Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
- art. 15 comma 2 – “Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà essere indicata con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.

<p>D.P.C.M. 215/1999 – REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI</p>
--

art. 1 comma 1 - Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

art. 1 comma 2 - Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e dall'art. 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.

art. 2 comma 1 - Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1, comma 1, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LASmax e LAeq, definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, sono i seguenti:

- a) 105 dB(A) LASmax, a decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;
- b) 103 dB(A) LASmax, a decorrere da dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- c) 102 dB(A) LASmax a decorrere da ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- d) 95 dB(A) LAeq a decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi.

art. 2 comma 2 - I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

L.R. 18/2001 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO PER LA PIANIFICAZIONE ED IL RISANAMENTO DEL TERRITORIO

art. 5 comma 1 – “Sono di competenza dei comuni:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lett.a);
- c) l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico, di seguito denominati piani comunali;
- d) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, prevedendo espliciti divieti, limitazioni, orari e regolamentazioni, tese a tutelare la cittadinanza dall'inquinamento acustico, anche per le modalità di raccolta dei rifiuti, per l'uso delle campane, degli altoparlanti e per tutte le attività rumorose;
- e) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;
- f) le attività di controllo sull'osservanza:
 - 1) delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - 2) della disciplina stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - 3) della disciplina e delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo;
- g) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa, secondo le modalità di cui all'articolo 17;
- h) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;
- i) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio:
 - 1) delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - 2) dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili ed infrastrutture di cui al numero 1);
 - 3) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995;
- l) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione

- fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995;
- m) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale;
- n) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno nonché dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della l. 447/1995;
- o) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nei limiti delle proprie competenze territoriali, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.”
- art. 17 comma 2 - Le attività rumorose temporanee sono autorizzate dal comune, anche in deroga ai valori di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 447/1995, ad eccezione delle attività di cantieri edili rese necessarie da circostanze di somma urgenza, tali da non consentire alcun indugio, che devono comunque essere comunicate immediatamente al comune competente mediante una relazione tecnica del responsabile dei lavori.
- art. 17 comma 3 - Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e consimili nonché i comizi elettorali.
- art. 17 comma 6 - L'autorizzazione è rilasciata dal comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell'ARPA di cui al comma 5, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Sia il comune che l'ARPA possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio.
- art. 18 comma 5 - La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 20 e verificata, in sede di esame dei relativi progetti, da altro tecnico competente ai sensi del medesimo articolo.
- art. 19 comma 1 - Per quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della l. 447/1995, in relazione alla valutazione previsionale del clima acustico, si definisce come clima acustico l'insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area.
- art. 20 comma 1 - E' definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori determinati dalla vigente normativa, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente sottoscrive tutta la documentazione tecnica prevista dalla l. 447/1995 nonché dalla presente legge.
- art. 20 comma 2 - E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico, l'elenco regionale dei tecnici competenti in cui sono iscritti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- a) titolo di studio richiesto dalla normativa statale vigente;
 - b) aver svolto attività professionale non occasionale nel campo dell'acustica ambientale nei tempi e nei modi previsti dalla normativa statale vigente.
- art. 22 comma 1 - Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, sono attribuite alle province ed ai comuni, nell'ambito delle rispettive funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) ed all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), le funzioni concernenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della l. 447/1995, secondo le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche; in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione è raddoppiata.
- art. 26 comma 2 - Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle connesse infrastrutture di cui all'articolo 10, comma 5 della l. 447/1995, presentano al comune i piani di contenimento e di abbattimento del rumore, secondo quanto previsto dal citato articolo 10 e dalle relative disposizioni di attuazione.

CODICE PENALE

- art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 400.000.
- art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

- Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
- art. 660 – Molestia o disturbo alle persone - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

Estratto dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Monterotondo

Titolo V – Tutela della quiete pubblica e privata

art. 39 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, industria, commercio, ogni tipo di attività imprenditoriale, ecc... deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività rumorose che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico nel periodo estivo dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e nel periodo invernale dalle ore 13.00 alle ore 15.00. E' altresì vietato esercitare attività rumorose nei giorni domenicali e festivi.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'Ufficio competente, su motivata proposta dei Servizi interessati, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.
5. Sono, comunque, vietati schiamazzi, rumori, anche abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali.

Art. 40 – Strumenti di lavoro

I motocompressori, i gruppi elettrogeni, i martelli pneumatici del tipo cosiddetto silenziato, e qualsiasi altro macchinario simile, devono essere opportunamente schermati in modo da evitare che negli ambienti disturbati il livello di rumore ambientale, con sorgente in funzione, superi di più di 5 decibel il livello di rumore residuo misurato senza la sorgente specifica in funzione, durante le ore comprese tra le 08.00 e le 13.00 e tra le 16.00 e le 19.00. Durante le restanti ore il funzionamento dei suddetti macchinari è vietato.

Art. 41 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6. Per quanto riguarda il carico e scarico merci, l'attività è interdetta tra le ore 23 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi interessati, il divieto di esercitare può, con provvedimento dell'Ufficio competente, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1..

Art. 42 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 43 - Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 41, commi 1. e 2. .

Art. 44 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, perché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10 e dopo le ore 19 nei giorni festivi. Fermo restando che tra le ore 12 e le ore 15 non dovranno essere effettuati lavori che rechino disturbo. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 45 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 46 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi.

ALLEGATI AL D.P.C.M. 14.11.1997

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE PERMANENTE
titolo II del Regolamento

per ottenere il rilascio di:
- Permessi di Costruire o DIA
per:
1) impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive e ricreative e relativa agibilità;
2) postazioni di servizi commerciali polifunzionali e relativa agibilità;
per richiedere:
- licenze o autorizzazioni per attività produttive

per realizzare, modificare o potenziare:
1) aeroporti, aviosuperfici, eliporti
2) strade di tipo A, B, C, D, E, F
3) discoteche
4) circoli privati e pubblici esercizi con impianti rumorosi
5) impianti sportivi e ricreativi
6) ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia

- per realizzare:
1) scuole e asili nido
2) ospedali
3) case di cura e di riposo
4) parchi pubblici urbani ed extraurbani
5) nuovi insediamenti residenziali adiacenti alle opere elencate nella casella precedente
- per cambio destinazione uso:
ai fini di uso scolastico, ospedaliero, case riposo

ALLEGARE ALLA DOMANDA:
DOCUMENTAZIONE DI
PREVISIONE DI IMPATTO
ACUSTICO
ALL. B

ALLEGARE ALLA DOMANDA:
DOCUMENTAZIONE
IMPATTO ACUSTICO
ALL. A

ALLEGARE ALLA DOMANDA:
VALUTAZIONE
PREVISIONALE DI CLIMA
ACUSTICO
ALL. C

in assenza documentazione all. B, diniego per carenza di documentazione essenziale

in assenza documentazione all. A, diniego per carenza di documentazione essenziale

in assenza documentazione all. C, diniego per carenza di documentazione essenziale

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE
titolo III del Regolamento

